



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°49
Reg. delib.
del 30-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PERENCIN MATTIA	Presente	CIETTO ERICA	Assente
ANDREOLA MICHELE	Presente	ZANETTE MIRCA	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente	BALLIANA FRANCESCA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente	NARDI GIUSEPPE	Assente
GUIZZO STEFANO	Presente	BRESSAN STEFANO	Assente
TOGNON MASSIMO	Presente	NADAI ELISA	Assente
BIANCO MARIA TERESA	Presente		

Presenti 9 Assenti 4

Presiede l'adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.

Sono scrutatori i Signori:

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.) prevede:

- all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*;
- all'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

PREMESSO, altresì, CHE:

- a norma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2017, il Comune di Farra di Soligo aveva approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, vale a dire tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>);
- tale provvedimento di ricognizione straordinaria veniva impugnato dal socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavigas srl;
- che in data 5 aprile 2018 interveniva sentenza del TAR Veneto numero 00363/2018 che, pronunciando sul ricorso, lo accoglieva nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni dei vari Comuni impugate, tra cui quella del Comune di Farra di Soligo;
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 17 del 19 luglio 2018, non impugnata, il Comune di Farra di Soligo approvava, come proposto dalla Società partecipata Asco Holding S.p.a. tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, modifiche allo statuto societario finalizzate a rinforzare la *governance* della Holding (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici), ridefinendone l'oggetto sociale al fine di limitarne l'attività alla gestione delle partecipazioni in altre società (holding pura) e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate e prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (anche rinunciando alla partecipazione dei soci che non fossero più interessati alla partecipazione) e che in data 23 luglio 2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. approvava tali modifiche;

- a seguito della sentenza numero 00363/2018, avverso la quale si promuoveva impugnazione, ed a seguito delle intervenute modifiche statutarie, veniva approvata la delibera di Consiglio comunale numero 28 del 28 settembre 2018, non impugnata, che nell'ambito degli adempimenti previsti dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., integrando il provvedimento precedentemente assunto per le parti annullate, a partire da una rinnovata analisi delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, nel modo che segue:

“- rispetto alla delibera impugnata ed alla delibera successiva che ha trasformato Asco Holding S.p.A. in Holding pura, la presente delibera:

 - *conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;*
 - *conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica, eventualmente anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave; considerando la cessione della parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico*
 - *indica la possibilità, se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding S.p.A., di dar luogo ad una cessione integrale di Asco TLC, comprensiva della parte rete e della parte traffico;*
 - *conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;*
 - *ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;*
 - *con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;*
 - *analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;”;*
- a norma dell'articolo 20 del T.U.S.P. con deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 27 dicembre 2018 veniva approvata la razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2017 confermando quanto indicato nella deliberazione numero 28 del 28 settembre 2018;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le diverse sentenze del TAR Veneto, tra cui quella nei confronti del Comune di Farra di Soligo, con una motivazione differente rispetto a quella del Giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:

“il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei “servizi di interesse economico generale” di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, “Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai “servizi di interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)”;

con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che “La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si

riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

- l'Assemblea di Asco Holding S.p.a. in sede straordinaria il giorno 13 novembre 2019 ha approvato la *“Modifica dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “ Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti”* ovvero un'ulteriore modifica statutaria, che vede la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, rafforzando ulteriormente i poteri degli enti territoriali sulla *governance* della Società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018;
- con *“Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a”* del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:
 1. *“Con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;*
 2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;*
 3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*
 4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale*

operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas”.

Con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per la valorizzazione di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, nella nota informativa sopra citata del 12 dicembre 2019 il Presidente della predetta società ha precisato che Asco Holding S.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a.;

- con *“Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.a”* del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:
“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:
 - (i) di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;*
 - (ii) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding;*
 - (iii) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l’anno un’assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l’inserimento di tale clausola in statuto.*

Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.

Per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l’assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea dei Soci Pubblici”:

“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a partecipare all’assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di

partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.

Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:

- a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione "Investor Relations – Altro documenti";*
- b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica".*

Con riferimento al progetto per valutare la valorizzazione di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, non appena sarà individuata una direzione stabile per la società si conferma la volontà di redigere convenzione tra i Comuni interessati dalla infrastrutturazione della rete da parte di tale società, per valorizzare il già esistente ruolo essenzialmente locale della stessa;

EVIDENZIATO CHE:

1. i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del T.U.S.P. e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Pertanto non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi. Nel caso del Comune di Farra di Soligo, restano quindi esclusi dalla ricognizione in oggetto i seguenti enti partecipati dal Comune:
 - Consiglio Di Bacino Veneto Orientale;
 - Consiglio Di Bacino Sinistra Piave;
 - Consorzio di Igiene del Territorio;
 - Consorzio BIM Piave di Treviso;
2. l'articolo 2, comma 1, lettera p), del T.U.S.P. considera quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e che a tali società, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., si applicano le disposizioni relative al decreto in oggetto solo se espressamente previsto; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle

società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il T.U.S.P. non trova applicazione a tali soggetti; in conseguenza di ciò la società ATS s.r.l., a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari, ai sensi del T.U.S.P. risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (indirette per il Comune di Farra di Soligo) non trova applicazione l'obbligo di ricognizione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;

3. che con il comma 724 della legge numero 145/2018 all'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 6, è stato inserito il comma *6bis* che prevede che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6; pertanto tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione locale (GAL), e pertanto la partecipazione del Comune di Farra di Soligo nel GAL dell'Altamarca trevigiana che era stato ricompreso, prima della modifica normativa citata, nei precedenti piani di ricognizione;

ATTESO che il Comune di Farra di Soligo può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., e nel seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, T.U.S.P., sopra citato;

a) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

b) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;

d) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

e) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

PRESO ATTO che ai sensi del nuovo comma *5bis* dell'articolo 24 del T.U.S.P., ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo relative all'obbligo di alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione delle società partecipate, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consentendo all'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni di non procedere all'alienazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

ATTESO CHE con deliberazione del Consiglio comunale numero 58 del 20 dicembre 2019, per quanto sopra, veniva confermato quanto previsto nella precedente deliberazione numero 32 del 27 dicembre 2018 relativamente al mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società, in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente, evidenziando le misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche con riguardo alle partecipazioni indirette (ricognizione, per queste ultime, svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge):

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,73%	<i>Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.</i>	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	3,15%	<i>Mantenimento con interventi di razionalizzazione.</i>	

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	0421207026	1,35%	<i>Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.</i>
---	------------	-------	---

RILEVATO CHE:

- per effetto dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2020 il Comune deve provvedere ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del MEF - Corte dei Conti, prevedono che in tale relazione vadano fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente e quelle che sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica:
 - in particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;
 - invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

ESAMINATI la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2019 di cui alle schede allegate (allegato sub lettera "A") quale parte integrante e sostanziale, e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano adottato nel 2019 allegata (allegato sub lettera "B") quale parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi messi a disposizione dal MEF;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 (allegato sub lettera "C");

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 10 del T.U.S.P.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che passa poi la parola al Segretario comunale affinché illustri brevemente i contenuti della proposta di deliberazione;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8
 astenuti n. 1 (Balliana Francesca)
 contrari n. nessuno

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2019 nel contenuto di cui alle schede predisposte secondo le linee guida MEF ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato sub lettera “A”);
2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, e per quanto contenuto nelle schede allegate sub lettera “A”, le seguenti partecipazioni dirette:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L**
 - b. **ASCOHOLDING SPA**
 - c. **GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.;**
3. di approvare la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del piano di revisione periodica delle società partecipate adottato nel 2019 ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, allegato sub lettera “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto del contenuto della “*Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a*” del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2020, e della “*Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.a*” del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, entrambe a firma del Presidente di Asco Holding s.p.a., riportate nelle premesse e agli atti;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole, come da allegato sub lettera “C”;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società direttamente partecipate dal Comune affinché le stesse si conformino agli indirizzi espressi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016;
7. di aggiornare i dati contenuti nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (ConTe).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, per l’adozione della presente deliberazione, con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8
astenuti n. 1 (Balliana Francesca)
contrari n. nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Al termine della seduta il Sindaco coglie l'occasione per ringraziare quanti hanno collaborato in questo difficile anno che è trascorso e per augurare a tutti un buon anno nuovo.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 30-12-2020

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 50.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
12-01-2021

IL RESPONSABILE

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 30-12-2020

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASSANI MANUELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
(articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
DATI AL 31/12/2019




Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,74%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	3,15%	Mantenimento con interventi di razionalizzazione	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	0421207026	1,35%	Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	Alto trevigiano servizi srl (in sigla A.T.S. s.r.l.)
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	Si – Strumenti finanziari Hydrobond – mercato Extra Mot PRO
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula, 86
Telefono*	0423 2928
FAX*	0423 292929
Email*	azienda@ats-pec.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Peso indicativo dell’attività %	71%
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽⁴⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	277
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	70.745
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.145.561	3.089.983	1.980.085	3.103.178	3.896.158

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.192.921	41.526.990	41.575.938
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.961.188	5.238.232	4.187.428
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	48.491 (1,74)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	La società è affidataria in house del servizio idrico integrato per i Comuni dell'Ambito territoriale "Veneto Orientale" individuato dalla legge regionale del Veneto 17 del 27 aprile 2012. Il servizio è affidato dal Consiglio di bacino "Veneto Orientale" costituito il 29 maggio 2013 mediante sottoscrizione della convenzione tra i Comuni dell'Ambito. Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING S.P.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹²⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽¹³⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹²⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽¹³⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP*	31053
Indirizzo*	VIA VERIZZO 1030
Telefono*	0438 980098
FAX*	0438 82096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.20 - Attività delle società di partecipazione (Holding)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽¹⁴⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽¹⁵⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽¹⁵⁾	

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0 (assunti 5 dipendenti nel 2020)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78.638
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	99.545.775	27.252.583	27.354.325	21.983.884	22.243.547

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.468	376.864	129.906
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	102.218.338	25.925.657	25.925.657
C16) Altri proventi finanziari	16.134	38.161	114.304
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	1.957.713,00	1.895.183,00

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽¹⁶⁾	3,14527
Codice Fiscale Tramite ⁽¹⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽¹⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽¹⁸⁾	

⁽¹⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽¹⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽¹⁹⁾	

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Assunzione, detenzione e gestione - direttamente o indirettamente - di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi di rete
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽²⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽²¹⁾	no
Esito della revisione periodica	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽²²⁾	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽²²⁾	
Note*	<p>Si confermano le misure di razionalizzazione indicate nelle deliberazioni del Consiglio comunale n.28 del 28.09.2019, n.32 del 27.12.2018 e n.58 del 20.12.2019.</p> <p>La società Asco Holding è un holding pura che gestisce partecipazioni in società operanti nel settore della produzione e della fornitura di servizi pubblici rientranti nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a).</p> <p>A seguito della modifica statutaria approvata l'11 novembre 2019, è stata rafforzata la <i>governance</i> dei soci pubblici sulla società mediante la previsione di una <i>Assemblea dei soci pubblici</i>, con funzioni consultive e di confronto sui temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci.</p> <p>La società, che per garantire la propria operatività si era avvalsa in passato di contratti di servizio con la propria partecipata Ascopiave S.p.A., nel corso del 2019 ha avviato procedure di selezione per l'assunzione di personale e da gennaio 2020 si avvale di 5 dipendenti per lo svolgimento delle attività di centralino/reception, amministrative, segreteria di direzione e segreteria affari societari.</p>

⁽²⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03916270261
Denominazione	Ascopiave S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	14/09/2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽²³⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁴⁾	si
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁴⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁴⁾	no

⁽²³⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁴⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo 1030
Telefono*	0438 980098
FAX*	0438 82096
Email*	ascopiave@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.10.00 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽²⁵⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽²⁶⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽²⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁶⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	94
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	840.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi e+ 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	97.000,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	521.265.698	41.979.291	73.617.754	26.915.870	19.441.693

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	12.426.300	12.520.471	12.087.934
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	22.998.627	21.177.070	49.644.366
C16) Altri proventi finanziari	602.199	384.576	237.239
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽²⁷⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽²⁸⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽²⁸⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽²⁹⁾	52,0%

⁽²⁷⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁸⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁹⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽³⁰⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽³⁰⁾	

⁽³⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Approvvigionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione ed erogazione di gas metano di calore per uso industriale e domestico, realizzazione dei relativi impianti e opere. La società opera attraverso società partecipate
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽³¹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽³²⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽³³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽³³⁾	
Note*	Trattasi di società quotata, pertanto esclusa dall'applicazione dell'art. 20, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.

⁽³¹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽³²⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03553690268
Denominazione	Asco TLC S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	14/06/2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽³⁴⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽³⁵⁾	no
La società è un GAL ⁽³⁵⁾	no

⁽³⁴⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽³⁵⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo 1030
Telefono*	0438 402661
FAX*	0438 403124
Email*	ascotlc@pec.ascotlc-cert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁶⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁶⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁶⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽³⁷⁾	

⁽³⁶⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽³⁷⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	33.999,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.568,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	2.060.056	2.148.172	2.071.749	1.596.973	1.670.746

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.456.647	10.332.612	3.396.393
A5) Altri Ricavi e Proventi	449.000	744.000	261.000
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽³⁸⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽³⁹⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽³⁹⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁴⁰⁾	91%

⁽³⁸⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³⁹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁴⁰⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁴¹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁴¹⁾	

⁽⁴¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Costruzione, installazione, gestione di impianti e attrezzature, fisse e mobili, e di reti telematiche in fibra ottica o in altre modalità e fornitura di servizi di telecomunicazione (connettività, telefonia, ecc.)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁴²⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽⁴³⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁴⁴⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁴⁴⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Note*</p>	<p>La società realizza e gestisce reti territoriali in fibra ottica e altre tecniche finalizzate all'offerta di servizi di telecomunicazione. La società non opera solo in una logica di profitto ma anche di servizio al territorio, avendo installato, nel tempo, reti in fibra ottica nei territori dei Comuni soci anche laddove le altre compagnie del settore non ritenevano conveniente e profittevole offrire il servizio.</p> <p>La società ha raggiunto un buon equilibrio economico - finanziario e produce utili.</p> <p>La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.</p>

(42) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(43) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(44) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04020760262
Denominazione	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	24/11/2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽⁵⁶⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁵⁷⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽⁵⁷⁾	no

⁽⁴⁵⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽⁴⁶⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo 1030
Telefono*	0438 907589
FAX*	0438 842650
Email*	bimpiave.ne@pec.ascocert.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	D.35.30.00 - Fornitura di vapore e aria condizionata
Attività 2	D.35.11.00 - Produzione di energia elettrica
Attività 3	F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Attività 4	F.43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁷⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁷⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽⁴⁷⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁸⁾	

⁽⁴⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁸⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	25
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	3.849
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.900

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	52.128	149.393	26.704	44.513	13.774

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.090.250	4.668.605	3.991.648
A5) Altri Ricavi e Proventi	486.047	324.245	164.770
di cui Contributi in conto esercizio	11.360	13.640	18.017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁴⁹⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁰⁾	03215740261

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁵⁰⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁵¹⁾	10%

⁽⁴⁹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁵⁰⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁵¹⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁵²⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁵²⁾	

⁽⁵²⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Fornitura e gestione di servizi strumentali in titolarità agli enti locali ed enti pubblici soci, anche indiretti, con particolare riferimento alla fornitura di servizi energetici, compresa la gestione di impianti di proprietà o di terzi convenzionati
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁵³⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽⁵⁴⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁵⁵⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁵⁵⁾	
Note*	La società è controllata dal Consorzio Bim Piave di Treviso (che detiene il 90% del capitale), che rientra nel perimetro soggettivo del D.Lgs. 175/2016 e al quale compete quindi deliberare eventuali azioni di razionalizzazione della società. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.

⁽⁵³⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁵⁴⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁵⁵⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04184710269
Denominazione	Alverman s.r.l.
Data di costituzione della partecipata	29/11/2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽⁵⁶⁾	10/06/2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁵⁷⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁵⁷⁾	no
La società è un GAL ⁽⁵⁷⁾	no

⁽⁵⁶⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽⁵⁷⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
CAP*	31100
Indirizzo*	Via Callalta 31/E
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	C.16.29.1 - Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁵⁸⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁵⁸⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽⁵⁸⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁹⁾	

⁽⁵⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	(530)	(555)	(592)	(12.581)	388.318

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	1
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota diretta ⁽⁶⁰⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶¹⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶¹⁾	ASCO HOLDING S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁶²⁾	100%

⁽⁶⁰⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶¹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁶²⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁶³⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁶³⁾	

⁽⁶³⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁶⁴⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽⁶⁵⁾	no
Esito della revisione periodica	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁶⁶⁾	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁶⁶⁾	Non determinabile
Note*	La società ha deliberato lo scioglimento il 10/06/2014 ed è in liquidazione volontaria dal 23/07/2014. Tuttavia, è pendente in Cassazione un contenzioso con l'amministrazione finanziaria, riferito al diritto a detrazioni IVA e imposte dirette relative all'esercizio 2008; per la chiusura della procedura di liquidazione e lo scioglimento della società è quindi necessario attendere la conclusione della vertenza giudiziale. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.

⁽⁶⁴⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁶⁵⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁶⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04212070264
Denominazione	Gruppo di azione locale (G.A.L.) dell'Alta Marca Trevigiana soc. consortile a r.l.
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁶⁷⁾	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁶⁸⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁶⁸⁾	no
La società è un GAL ⁽⁶⁸⁾	si

⁽⁶⁷⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽⁶⁸⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Roma, 4 - Fraz. Solighetto
Telefono*	0438 82084
FAX*	0438 1890241
Email*	galaltamarca@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99_Altre attività di sostegno alle imprese
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁶⁹⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽⁶⁹⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁷⁰⁾	

⁽⁶⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁷⁰⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	9.774
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	258	1.627	1.077	1.252	1.075

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	261.165	306.913	234.318
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.504	9.355	4.837
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁷¹⁾	1,35
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷²⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷²⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷³⁾	

⁽⁷¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁷²⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁷³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁷⁴⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁷⁴⁾	

⁽⁷⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Attività propria dei Gruppi di azione locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁷⁵⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽⁷⁶⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁷⁷⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁷⁷⁾	
Note*	Società esclusa dall'applicazione dell'art. 20 ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.Lgs. 175/2016. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.

⁽⁷⁵⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁷⁶⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁷⁷⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ADOTTATO NELL'ANNO 2019

*(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo numero 175
del 19 agosto 2016)*

Premessa

In base a quanto disciplinato dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), il Comune di Farra di Soligo ha provveduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, con deliberazione del Consiglio comunale numero 58 del 20 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del quarto comma del citato articolo 20 del T.U.S.P., deve essere approvata una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019.

Contenuto del piano di riassetto

Con la deliberazione del Consiglio comunale numero 58 del 20 dicembre 2019, citata in premessa, il Comune di Farra di Soligo ha confermato le misure previste dalle precedenti delibere di Consiglio di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie numero 32 del 27 dicembre 2018 e numero 28 del 29 settembre 2018, nel seguito riportate:

a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. :

"- rispetto alla delibera impugnata ed alla delibera successiva che ha trasformato Asco Holding S.p.A. in Holding pura, la presente delibera:

- *conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;*
- *conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica, eventualmente anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave; considerando la cessione della parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico*
- *indica la possibilità:, se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding S.p.A., di dar luogo ad una cessione integrale di Asco TLC, comprensiva della parte rete e della parte traffico;*
- *conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;*
- *ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;*
- *con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;*
- *analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;";*

b) con specifico riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. *"mantenere la propria partecipazione nella società"*. Tale società è comunque esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.;

c) anche per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stato confermato il mantenimento della propria partecipazione. La società è stata comunque oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata

società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

Stato di attuazione

Con “*Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a*” del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:

1. *“Con l’assemblea straordinaria dell’11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l’introduzione di apposita clausola statutaria, un’assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un’assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l’introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;*
2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all’attenzione, ed eventuale approvazione, dell’assemblea come previsto dal vigente statuto;*
3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*
4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un’alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest’ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas”.*

Con “*Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.*” del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:

“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:

- (i) *di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;*
- (ii) *di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding;*
- (iii) *di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance*

contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto.

Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.

Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici":

"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.

Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:

- a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione "Investor Relations – Altro documenti";*
- b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali*

valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica".

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE**Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	3215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione	Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti	<ul style="list-style-type: none">• Rafforzare la <i>governance</i> pubblica in Asco Holding.• Assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service.• Dare luogo alla dismissione del ramo aziendale inerente il traffico telefonico in capo alla partecipata di Asco Holding, Asco TLC, con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la convenienza di mantenere il ramo aziendale inerente la gestione della rete, servizio d'interesse generale, in proprietà pubblica anche all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, ovvero di dare luogo a cessione dell'intera società sul mercato ove la separazione del traffico dalla gestione della rete determini una perdita di valore per il gruppo.
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	Modifiche apportate all'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. che concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione", fatto salvo quanto prevede il comma 5-bis (aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018, n. 145) che consente una proroga fino al 31.12.2021 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Interventi di razionalizzazione realizzati

Nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato quanto segue:

(iv) di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;

(v) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding;

(vi) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto.

Con riferimento al personale, quindi, Asco Holding ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.

Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici":

"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici.

La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società.

<p>Interventi di razionalizzazione realizzati</p>	<p>L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”</p> <p>Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.</p> <p>Relativamente alla partecipata di Asco Holding ASCO TLC, Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato dalla medesima Asco Holding lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale.</p> <p>Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica.</p>
<p>Ulteriori informazioni*</p>	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

Rag. Leonardo Di Turi

PARERE N. 21/2020 **VERBALE DEL 22/12/2020**

Oggetto: Parere su proposta di delibera con oggetto: “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019”.

In merito alla proposta di delibera n. 50. all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2020, di cui all’oggetto;

PRESA VISIONE

Della documentazione inerente e richiamati i propri precedenti pareri:

- n.17/2019 del 16.12.2019 allegato alla deliberazione n. 58. del 20.12.2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018”,
- - n.10/20218 del 17.12.2018 allegato alla deliberazione n. 32. del 27.12.2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016”,
- n.2/2018 del 26.09.2018 allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.28.del 28.09.2018 ad oggetto “Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.39.del 30.09.2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti /specificazioni a seguito della modifica statutaria di Asco Holding Spa del 23.07.2018”;

PRESO ATTO

Del parere di regolarità contabile e della conferma delle azioni previste nelle precedenti deliberazioni sopra citate e delle modifiche normative intervenute;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All’approvazione della proposta di delibera n. 50. all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2019 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì 22 dicembre 2020

L’Organo di Revisione

F.to rag. Leonardo Di Turi
